



SENTENZA - 107/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Michele	Oricchio	Presidente
Eugenio	Musumeci	Consigliere
Rossella	Cassaneti	Consigliere (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di conto**, iscritto al n. **74497** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 26930 reso nell'esercizio finanziario 2019 dall'agente contabile **Vilma SPIRITO** [nata a Monteverde (AV) il 21/5/1961 e ivi residente alla Via Belvedere n. 29 (C.F.: SPRVLM61E61F660A)] per la gestione della cassa economale del Comune di Monteverde (AV);

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 20 marzo 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Rossella Latorre, sentiti il relatore Consigliere Rossella Cassaneti e il rappresentante del pubblico ministero in persona del V.P.G. Davide Vitale;

Ritenuto in

FATTO

Il giudizio di conto n. 74497 ha ad oggetto il conto dell'economo SPIRITO Vilma, reso a mezzo SIRECO con numero 26930, per la gestione del fondo

economale del Comune di Monteverde (AV) nel corso dell'esercizio finanziario 2019. Il medesimo giudizio di conto è stato instaurato mediante deposito della relazione d'irregolarità n. 801/2024, nella quale il magistrato relatore ha contestato, con riflessioni e rilievi dettagliatamente articolati, una serie di criticità, che possono così compendiarsi: violazione dei principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza delle rendicontazioni contabili, desumibile da molteplici irregolarità, incongruenze e lacune del conto oggetto di esame e della documentazione di riferimento; mancato deposito della relazione degli organi di revisione interna, prevista dal comma 2 dell'art. 139 C.G.C., e dei verbali delle verifiche di cassa condotte dall'organo di revisione, di cui agli artt. 223 e 224 TUEL; rilevanti anomalie della procedura di spesa adottata, per essere le spese effettuate, non riconducibili alle previsioni regolamentari, non adeguatamente e sufficientemente documentate o comunque caratterizzate da molteplici irregolarità.

Analizzate in modo dettagliato e approfondito le suddette criticità, il magistrato relatore ha chiesto conclusivamente che del conto in esame *"sia dichiarata l'irregolarità con condanna dell'agente contabile [...] al pagamento in favore del Comune di Monteverde di euro 3.820,07 [...] oppure, subordinatamente, di euro 3.653,17, ovvero quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, importi comunque debitamente da aumentarsi per rivalutazione monetaria ed interessi legali"*.

In data 4/11/2024 la Procura Regionale ha depositato le proprie conclusioni, in adesione alla prospettazione offerta dal magistrato relatore, sulla base del rilievo secondo cui *"la presenza in atti di*

documenti contabili carenti degli elementi necessari alla corretta rappresentazione della gestione economale", riscontrabile nel caos di specie, integra "nel merito, la violazione dei principi di contabilità e di finanza pubblica analiticamente esplicitati nel D.lgs. n. 118/2011 [...] e nella L. n. 196/2009 [...], quali, in particolare, i principi di veridicità, chiarezza e comprensibilità da intendersi come riferiti all'intero sistema di bilancio, al quale sono da ricondurre le rendicontazioni degli agenti contabili".

Il 3/2/2025 l'agente contabile SPIRITO Vilma ha trasmesso nota a difesa, corredata da varia documentazione, con l'intento di dare adeguata spiegazione alle irregolarità e anomalie riscontrate dal magistrato relatore e di ottenere da parte del Collegio una pronuncia che, anche qualora accerti l'irregolarità del conto n. 26930, sia tale da *"escludere la liquidazione dell'addebito in capo all'economo, considerato che si tratterebbe, comunque, di irregolarità di grado nettamente inferiore che, unitamente alla buona fede dell'agente e all'assenza di precedenti contestazioni su operazioni identiche o simili da parte dei superiori gerarchici, giustifica il discarico del conto senza addebito"*.

All' udienza del 20/2/2025, la discussione del giudizio è stata rinviata all'odierna udienza in quanto il magistrato che avrebbe dovuto riferire riguardo ad uno dei tre giudizi iscritti a ruolo per quella data, tutti riguardanti la gestione contabile oggetto del presente giudizio e distinti soltanto per le annualità di riferimento, era assente per motivi di salute.

In tale occasione tuttavia, è stato ascoltato, avendone altresì fatto preventiva richiesta, il Sindaco del Comune di Monteverde, che ha

evidenziato la situazione generale del Comune stesso, caratterizzata dalle poche centinaia di abitanti, dall'ubicazione nella Provincia di Avellino ma in prossimità del confine con la Basilicata, nonché dalla collocazione dell'Istituto di credito di riferimento ad Aquilonia ovvero ad una distanza percorribile in automobile in circa cinquanta minuti e su strada non facilmente percorribile specialmente in caso di condizioni meteorologiche avverse. Il Sindaco ha poi rappresentato che proprio la gestione c.d. minuta risulta complessa in quanto, in assenza di esercizi commerciali di vendita al dettaglio, l'acquisto di beni di piccola necessità viene spesso effettuato in maniera alquanto informale, rendendosi così talora non agevole rispettare in maniera totalmente puntuale la normativa in materia. Presente anche all'odierna udienza, il Sindaco del Comune di Monteverde ha ribadito quanto rappresentato il 20/2/2025 ed ha aggiunto che le spese ritenute illegittime dal magistrato relatore, pur se non ineccepibili dal punto di vista formale e forse irrituali, non hanno comportato ammanchi per l'Ente e sono state effettuate per scopi d'interesse della piccola comunità amministrata. Alla medesima pubblica udienza odierna il PM ha confermato la memoria conclusionale in atti.

La controversia è stata quindi trattenuta per la presente decisione.

Considerato in

DIRITTO

A. Ai fini della definizione della questione oggetto di causa, va premesso che il giudizio di conto, regolato dagli artt. 137 e segg. C.G.C., ha ad oggetto la gestione dell'agente contabile ed è finalizzato alla

determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'ente pubblico; l'interesse ordinamentale cui tende il processo, quindi, si appunta nell'accertamento obiettivo della regolarità della gestione, che nel caso oggetto dell'odierno scrutinio riguarda la cassa economale del Comune di Monteverde nell'esercizio finanziario 2019, affidata all'agente contabile Vilma SPIRITO.

Ai ridetti fini, va premesso che la gestione economale ha una serie di specifici caratteri distintivi, come in più occasioni ricordato dalla giurisprudenza contabile (cfr., *ex plurimis*, Sez. Giur Sicilia sent. n. 640/2022). Si tratta, in particolare, di una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni, le quali vengono conferite in un importo annuo complessivo determinato con l'atto di approvazione del bilancio di previsione in funzione dei compiti e delle incombenze assegnati all'Economo ed alla relativa cassa economale, con mandati di pagamento su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi non superiori alle occorrenze del trimestre; di norma, infatti, con cadenza trimestrale l'economo presenta un rendiconto amministrativo delle spese sostenute al fine sia del scarico amministrativo che della reintegrazione dei fondi per la ricostituzione dell'anticipazione, la quale comunque, deve rimanere nei limiti del tetto massimo spendibile.

Al termine dell'esercizio, qualora siano residuati fondi, l'economo provvede al loro versamento in tesoreria; in caso contrario, viene emesso

mandato a saldo per credito a favore dell'economo. Ciò significa che la gestione deve chiudere in pareggio, non essendo possibile la formazione di residui attivi o passivi. Ultimo adempimento della gestione economale è la restituzione delle anticipazioni del fondo economale ricevute nel corso dell'esercizio che, essendo state conferite dal tesoriere come mandati su apposito capitolo in uscita delle partite di giro, vengono restituite a fine esercizio come reversali sul medesimo capitolo ma in entrata.

Con riferimento al profilo strettamente contabile è stato evidenziato che le esigenze di speditezza si riflettono sul procedimento di spesa economale, caratterizzato da una sorta di inversione della procedura ordinaria; la gestione in esame, infatti, è connotata dall'anticipazione della spesa, in deroga all'ordine cronologico delle fasi dell'ordinario procedimento di assunzione delle spese delle PP.AA. Mentre, invero, quest'ultimo inizia con l'impegno sul corrispondente capitolo di bilancio e termina con il pagamento, la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità assegnategli e della capienza del relativo capitolo) che viene poi verificato dal responsabile del servizio finanziario con l'imputazione ai capitoli di riferimento e la riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale. Ancor più in dettaglio, l'Economo comunale, che avendo il maneggio di denaro dell'ente di riferimento assume la qualifica cd. di agente contabile a denaro, procede al rimborso della spesa effettuata dai singoli Servizi/Settori che preventivamente ne abbiano fatto richiesta ed

ottenuto il nulla osta a procedere; prima, però, di effettuare ogni singolo rimborso di spesa, l'Economo deve assicurarsi che lo stesso trovi capienza nella disponibilità risultante nel competente impegno di spesa e che valgano ai fini del rimborso i singoli giustificativi contabili (scontrino fiscale, ricevuta fiscale o altra modalità semplificata di certificazione specificatamente prevista), essendo personalmente responsabile dei valori ricevuti in custodia e delle somme riscosse o ricevute in anticipazione, sino a che non ne abbia ottenuto regolare scarico.

Le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti perché sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il loro funzionamento; l'esistenza della gestione di spese c.d. "economali", per acquisti di beni di entità limitata che importano urgenza di liquidazione, con una procedura definibile come "semplificata" rispetto a quella ordinaria, trova giustificazione nell'esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per l'effettuazione delle quali il ricorso all'ordinaria procedura, costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell'azione amministrativa.

Negli enti pubblici possono certamente prevedersi discipline differenziate delle spese effettuabili tramite i cassieri economali in ragione di esigenze peculiari per garantire il funzionamento di servizi od uffici, ma rimane sempre la caratteristica della non programmabilità ed imprevedibilità delle spese effettuate per il loro tramite.

Il quadro normativo di riferimento della gestione della cassa economale degli enti locali è rinvenibile nel T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000) negli artt.: 93 commi 1, 2 e 3; 152; 153 comma 7; 164 comma 1; 181 commi 2 e 3; 191 comma 2; 223 comma 1; 230 comma 4; 233. Ulteriori principi sono desumibili dal d.lgs. 118/2011 (contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili) e nei Regolamenti di Contabilità di ciascun ente locale.

Il Servizio di Economato gestisce (secondo l'art. 153 comma 7 del T.U.E.L.) la cassa delle spese degli Uffici comunali di non rilevante ammontare. Ulteriori attività attribuite di norma al Servizio di Economato ineriscono la gestione: dei beni mobili depositati nei magazzini dell'Ente; dell'autoparco; del servizio di foto-riproduzione e stampa; di altri servizi attribuiti da direttive interne o dal Regolamento dell'Organizzazione degli Uffici e dei

Servizi. Presso l'Istituto di Credito che gestisce la Tesoreria comunale è istituito apposito conto corrente per la gestione della cassa economale; in esso confluiscono le anticipazioni, i mandati emessi dal Servizio Finanziario a reintegro delle spese minute e urgenti e di quelle di missione o trasferta.

B. Premesso quanto sopra in punto di regolamentazione normativa del conto della gestione economale, nel caso di specie si osserva -come rappresentato in modo dettagliato e analitico nella relazione del magistrato relatore e del correttamente compendiato nella memoria conclusionale della Procura Regionale- in primo luogo, la violazione dei principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza delle

rendicontazioni contabili; violazione derivante da molteplici circostanze, poiché il conto depositato, corredato da documentazione oltremodo lacunosa e sicuramente discordante, fa emergere con evidenza irregolarità relative all'anticipazione e alla restituzione delle somme residue del fondo economale nonché nell'emissione dei buoni economali, sui quali non sono indicati correttamente i dati di cui al mod. 23 D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; ciò in quanto nel conto reso, non sono riportati gli estremi delle deliberazioni di discarico, gli estremi dei mandati per la costituzione dell'anticipazione ricevuta e dell'eventuale reintegro unitamente ai relativi importi, gli estremi dei buoni economali e i relativi importi per ciascun mese, l'importo della restituzione dell'anticipazione residua, con i relativi estremi della reversale d'incasso. Il conto, quindi, non risulta contenere gli elementi essenziali della gestione dell'agente contabile, anche in violazione di quanto disposto dall'art. 123 comma 2 del Regolamento di Contabilità del Comune di Monteverde, con riferimento ai rendiconti.

Vero è, inoltre, che il conto depositato non risulta corredato della relazione degli organi di controllo interno prevista dal comma 2 dell'articolo 139 C.G.C., che è preordinata a *“dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano*

intervenuti nel periodo di rendicontazione" (Sez. Giur. Veneto, sent. n. 204/2024). Come condivisibilmente evidenziato nella richiamata pronuncia della Sezione territoriale veneta, tuttavia, tale carenza documentale non può a rigore, essere addebitata all'agente contabile, *"bensì all'Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento"*. Stessa osservazione va fatta, ad avviso del Collegio, con riguardo ai verbali delle verifiche ordinarie di cassa condotte dall'organo di revisione (artt. 223 e 224 T.U.E.L. e art. 118, comma 2 del Regolamento di Contabilità dell'ente), la cui mancata produzione è addebitabile all'Amministrazione locale di appartenenza dell'agente contabile, più che a quest'ultimo.

Con riferimento alle spese effettuate dal Comune di Monteverde nell'annualità oggetto di esame, molteplici irregolarità sono state riscontrate relativamente alla quasi totalità delle spese effettuate, parte delle quali, pur essendo riconducibili alla tipologia regolamentare dell'Ente, non appaiono adeguatamente e sufficientemente documentate o risultano comunque irregolari, poiché non conformi ai principi contabili -in violazione delle previsioni legislative in materia fiscale che prevedono l'obbligo generalizzato di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura (allegato n. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011; d.P.R. n. 633/1972; articolo 12 L. n. 413/1991; d.P.R. n. 696/1996)- mancanti delle richieste/autorizzazioni dei responsabili dei servizi, anche in violazione dell'art. 122 comma 2 del Regolamento di Contabilità (ai sensi del quale i responsabili dei servizi autorizzano le spese nei limiti delle dotazioni assegnate) nonché effettuate con buoni

d'ordine non correttamente compilati.

Le rilevanti carenze documentali sopra descritte -dettagliatamente stigmatizzate nell'accurato resoconto del magistrato relatore- testimoniano senz'altro l'irregolarità del conto giudiziale esaminato. Va osservato sul punto -in linea con quanto evidenziato da questa Sezione nella recentissima sentenza n. 63/2025, riguardante fattispecie sovrapponibile a quella oggetto dell'odierno giudizio di conto- che *"l'economo è responsabile del buon andamento, della regolarità e dell'efficienza della gestione del servizio a cui è preposto, assicurando il puntuale rispetto del regolamento di economato e della normativa in materia, non potendo gestire le somme anticipate con modalità differenti da quelle per le quali ad esso sono state affidate. Ciò significa che è suo dovere premunirsi preventivamente della documentata e motivata richiesta del dirigente responsabile in ordine alla spesa da effettuare ed è sempre suo dovere verificare che tutti i successivi passaggi del procedimento di spesa siano rispettati; inoltre è sempre preciso dovere dell'economo munirsi di fattura o nota spese unitamente al buono di consegna a cura del fornitore o prestatore d'opera, in caso contrario si sarebbe in presenza di una grave violazione di legge"*.

Per quanto specificamente concerne l'iter procedurale da seguire per l'effettuazione delle spese che competono all'economo e i relativi supporti documentali, va posto in risalto, in particolare, che il vaglio riservato all'economo circa la congruità e la legittimità della spesa deve precedere l'effettivo acquisto del bene e deve necessariamente trovare riscontro in una (preventiva) *"motivata richiesta da parte del dirigente*

responsabile, cioè una formale e documentata istanza, idonea a rendere esplicita nella genesi e nei presupposti, ed immediata nei fini, la riconducibilità alle ipotesi di spesa in economia" (Sez. d'Appello Sicilia n. 187/2021; nello stesso senso, Sez. Giur. Sicilia n. 640/2022). A tal fine la richiesta di acquisto a mezzo della cassa economale deve contenere gli estremi identificativi del creditore, l'importo della spesa, la motivazione, anche con riferimento ai profili di urgenza ed indifferibilità del pagamento, e il capitolo su cui deve essere imputata nonché l'autorizzazione dell'organo competente (Sez. Giur. Calabria n. 42/2023) conformemente, del resto, anche alle previsioni (in particolare, artt. 33 e 37) del Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, emanato con D.P.R. 4/9/2002, n. 254. In mancanza, il conto giudiziale va ritenuto irregolare per carenza del presupposto giuridico-amministrativo funzionale al pagamento mediante cassa economale, sicché le spese sostenute devono ritenersi non idoneamente giustificate (Sez. Giur. Calabria n. 114/2023). A monte della ordinazione della spesa vi deve, dunque, sempre essere *"un formale provvedimento motivato del responsabile del servizio destinatario della prestazione remunerata a mezzo della cassa comunale"* che deve comunque essere verificata sotto il profilo di ammissibilità e conseguentemente autorizzata dall'economo prima che si proceda all'effettuazione della spesa. Prassi diverse devono, dunque, sempre ritenersi *"contra legem e non possono, pertanto, costituire esimente per l'agente contabile, che è tenuto, per legge e per regolamento, allo scrupoloso rispetto della disciplina in materia, la quale*

impone, tra l'altro, l'obbligo di rifiutare l'ordinazione e il pagamento di spese non ammissibili" (Sez. Giur. Calabria n. 115/2023).

Inoltre -come già dianzi ricordato- gli acquisti a valere sulla cassa economale devono essere comprovati da documenti di spesa conformi alle previsioni legislative in materia fiscale dai quali poter trarre i dati *"oggettivamente necessari a riscontrare la regolarità della gestione economale, ovvero l'identificazione del bene acquistato, il soggetto compratore, il prezzo pagato, la data di acquisto e la riconducibilità all'attività istituzionale"* (Sez. Giur. Molise nn. 11/2020 e 14/2019), con conseguente ammissione a discarico di tali spese. Per le pubbliche amministrazioni la fattura quietanzata costituisce la modalità ordinaria di documentazione degli approvvigionamenti e del loro pagamento, potendo essa sempre esser richiesta dall'acquirente ex art. 22 del D.P.R. n. 633/1972.

La giurisprudenza contabile ha ritenuto, tuttavia, conformemente alle indicazioni contenute nella Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/E del 9/2/2015, documenti fiscalmente idonei anche la ricevuta e lo scontrino fiscale ove, tuttavia, siano riportati descrizione dei beni e dei relativi acquirenti.

Nel caso di specie, le rilevanti carenze documentali riscontrate sia "a monte" e a supporto del conto dell'economo SPIRITO Vilma per la gestione del fondo economale del Comune di Monteverde (AV) nel corso dell'esercizio finanziario 2019, che con riguardo alle spese effettuate nel medesimo esercizio finanziario per l'importo di € 1.918,80 - accuratamente elencate e descritte dal magistrato relatore nella tabella

riportata alle pagine da 10 a 18 della relazione- inducono il Collegio a concludere, per tali profili, per l'irregolarità del conto in parola, pur senza porre a carico dell'agente contabile l'importo suindicato. Invero, non potendosi riconoscere quali circostanze scriminanti le piccole dimensioni del Comune di Monteverde e la poco favorevole collocazione logistica dello stesso -poste in risalto dal Sindaco dell'Ente, personalmente ascoltato nelle udienze del 20 febbraio e del 20 marzo 2025- il conto in esame e la relativa gestione devono essere dichiarati irregolari e l'agente contabile non può essere ammesso a scarico; è pur vero, peraltro, che l'esiguità della documentazione contabile disponibile non consente di ravvisare come sussistenti e -di conseguenza- di liquidare ammanchi, sempre fermo restando l'obbligo di applicare con rigore la disciplina regolamentare comunale nelle gestioni successive a quella in questa sede esaminata .

C. A diversa conclusione -ovvero a dichiarazione di irregolarità del conto oggetto di giudizio con anche posizione a carico dell'agente contabile del relativo importo- il Collegio ritiene di dover giungere per ciò che riguarda le spese, effettuate dalla gestione economale di SPIRITO Vilma per il Comune di Monteverde nell'anno 2019, risultate non riconducibili alle previsioni regolamentari, in particolare all'art. 120, comma 1, del Regolamento di Contabilità dell'ente, secondo le cui previsioni:

“1. L'economo è autorizzato ad effettuare il pagamento di spese riguardanti i seguenti oggetti:

a) acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature, locali e impianti di pubblici servizi;

- b) acquisto di stampati, cancelleria, modulistica, marche segnatasse, valori bollati e materiali di facile consumo occorrenti per assicurare il regolare funzionamento delle strutture operative dell'ente;*
- c) riparazione e manutenzione degli automezzi comunali, ivi compreso l'acquisto di materiali di ricambio, di carburanti, lubrificanti e pneumatici;*
- d) tassa di circolazione per gli automezzi e motomezzi comunali;*
- e) premi assicurativi di beni dell'ente;*
- f) canoni di abbonamento audiovisivi;*
- g) imposte e tasse a carico comunale;*
- h) acquisto e rilegatura di libri, pubblicazioni ufficiali e tecnico-scientifiche;*
- i) stampa e diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti;*
- j) abbonamento alla Gazzetta Ufficiale, al bollettino regionale, a giornali e riviste;*
- k) quote di partecipazione a congressi, convegni e seminari di studio di amministratori e dipendenti dell'ente;*
- l) indennità di missione, trasferta e rimborso spese di viaggio a dipendenti e amministratori comunali;*
- m) spese per facchinaggio e trasporto di materiali;*
- n) spese per noleggio attrezzature per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche".*

Come condivisibilmente rilevato dal magistrato relatore, le dieci tipologie di spese effettuate dall'economo del Comune di Monteverde nel predetto esercizio finanziario, per l'importo complessivo di € 1.734,37, accuratamente elencate alle pagine 8 e 9 della relazione, sono da

considerarsi illegittime perché non rientranti tra quelle per cui l'economo era autorizzato con il fondo economale: infatti, si tratta di spese effettuate per l'acquisto di piante per cimitero e per il Comune, di 22 cavalletti in legno, di fiori e materiale per cerimonia, di una corona d'alloro e di altre piante per cimitero, di indumenti da lavoro operai N.U., di n. 2 targhette (estratto di nascita), nonché per il pagamento di compensi alla Commissione per l'istruttoria delle domande per l'assegnazione di alloggi. In proposito, il magistrato relatore ha puntualmente osservato, con considerazioni che il Collegio condivide integralmente, che *“il ricorso alla cassa economale deve essere motivato e documentato nei presupposti che lo legittimano tra i quali rientra immancabilmente l'ascrivibilità delle spese alle categorie specificamente individuate nella normativa interna all'Amministrazione. Pertanto, <in disparte ogni valutazione in ordine all'utilità diretta delle spese effettuate per l'ente, va affermata l'irregolarità di spese economali allorquando esse non siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell'ente> (Sezione giurisdizionale Calabria 42/2023 e 134/2022). Costituiscono, dunque, profili di illegittimità delle spese <quelli riconnessi alla impossibilità di sussumerla nelle categorie specificamente elencate nella norma regolamentare. Conseguentemente, sussiste la responsabilità in capo al contabile per aver dato corso alla spesa violando i paradigmi che, per un verso, impongono che il ricorso alle spese in economia sia limitato a fattispecie codificate e che, per altro, prescrivono che siano motivati e documentati i presupposti del ricorso a tale tipo di spesa> (Sezione*

giurisdizionale Sicilia 177/2022 e 837/2022). Peraltro, la previsione regolamentare costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ad attestare la regolarità della gestione in quanto le spese economiche non debbono mai mancare dei caratteri che le sono necessariamente propri (imprevedibilità, non programmabilità, tempestività e inerenza) dovendo diversamente ritenere l'illiceità della condotta tenuta dall'agente contabile (cfr. Sezione giurisdizionale Liguria 61/2022 e 39/2022)".

Vista, tra l'altro, "l'assenza di prova certa (o anche presuntiva) del fatto costitutivo dell'obbligazione delle spese economiche sostenute riconducibili ad esigenze del Comune di [Monteverde] ed alle categorie economiche previste dal Regolamento, va condivisa pienamente la deduzione svolta dal magistrato relatore sul punto che ha ritenuto che il relativo esborso debba restare, definitivamente, a debito del contabile" (Sez. Giur. Molise n. 5/2025).

D. Conclusivamente, il conto in esame e la relativa gestione deve essere dichiarato irregolare e l'agente contabile non può essere ammesso a discarico, dovendosi peraltro condannare l'agente contabile SPIRITO Vilma, per le ragioni sopra esposte, al pagamento in favore del Comune di Monteverde, a titolo di responsabilità contabile, del solo importo di € 1.734,37, da intendersi già rivalutato e da maggiorare con gli interessi legali a far data dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

La condanna solo parziale del predetto agente contabile, rispetto alla prospettazione rinvenibile nella relazione del magistrato relatore, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando, DICHIARA IRREGOLARE il conto e la relativa gestione dell'agente contabile Vilma SPIRITO del Comune di Monteverde, con specifico riferimento alla cassa economale per l'esercizio finanziario 2019 e, per l'effetto, NON AMMETTE A DISCARICO il medesimo agente contabile, con CONDANNA dello stesso al pagamento della somma di € 1.734,37 in favore del medesimo Comune; tale somma, da intendersi già rivalutata, sarà gravata degli interessi legali a far data dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

Le spese del giudizio sono compensate.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025.

Il Cons. estensore

Il Presidente

(Rossella Cassaneti)

(Michele Oricchio)

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno della firma digitale in data 27/03/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)